

DECRETO DIRIGENZIALE N. 228/DA del 13 MAG 2024

**Oggetto: Contenzioso Calandra Sebastianella Giacomo/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Antonino Chiofalo**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 929/21 tra le parti Calandra Sebastianella Giacomo /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 159/24 del 2/02/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.094,00 oltre ad interessi per € 5,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 416,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 574,86 da distrarsi all'avv. Antonino Chiofalo, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.673,86

**VISTO** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

#### VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.673,86 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 159/24 del 21/03/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.099,00 in favore di Calandra Sebastianella Giacomo nato a Messina il 6/07/70 c.f. CLNGCM60L06F158S tramite bonifico sul c/c IBAN IT76P 02008 16507 000300 544415 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 574,86 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Antonino Chiofalo nato a Messina l'8/05/62 c.f. CHFNNN62E08F158P tramite bonifico sul c/c IBAN IT94S 01030 16500 000063 430304 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Calogero Franco Fazio*

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

**00187 ROMA** Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA**

Il giudice di Pace di Messina in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 929\2019 .Aff. Cont.

**TRA**

Calandra Sebastianella Giacomo codice fiscale CLNGCM60L06F158S nato a Messina il 06/07/1970 elettivamente domiciliato in Messina Via Garibaldi 308/C c\o lo studio dell'avv. Antonino Chiofalo Pec: [ninochiofalo@pec.giuffre.it](mailto:ninochiofalo@pec.giuffre.it) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio

Attore

**CONTRO**

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del suo Presidente pro tempore, PI 01962420830 con sede in Messina in C.da Scoppo elettivamente domiciliato in Messina Via Nino Bixio n.89 c\o lo studio dell'avv. Alberto Vermiglio Pec [albertovermiglio@pec.giuffre.it](mailto:albertovermiglio@pec.giuffre.it) rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Vinci del Foro di Siracusa Pec

[eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it](mailto:eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it) giusta procura  
allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

Oggetto: Risarcimento danni

Conclusioni dei procuratori delle parti: insistono nelle proprie richieste riportandosi agli atti e verbali di causa

Udienza di discussione: 10 /01/2024

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31\12\2018, Calandra Sebastianella Giacomo conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore innanzi a questo giudice, ciò al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dal proprio veicolo Opel Vectra tg CM884KF in occasione del sinistro verificatosi in data 04/01/2018 intorno le ore 10,00 in Messina Via Stagno nei pressi del civico n.38 .

Premetteva l'istante che a seguito della caduta di calcinacci staccatesi dal ponte autostradale sovrastante, il lunotto, il portello ed il tetto dell'autovettura meglio sopra indicata, avevano subito danni .

Sui luoghi teatro del sinistro era sopraggiunti gli agenti del comando provinciale dei Vigili del Fuoco , che dopo aver provveduto a rimuovere le parti pericolanti redigevano il relativo rapporto di servizio.

L'attore chiedeva pertanto il risarcimento dei danni alla luce di alcune fatture di acquisto autoricambi , che versava in atti , nonché di una fattura afferente i lavori di lattoneria eseguiti sul mezzo; chiedeva altresì il risarcimento del danno per fermo tecnico, danni

complessivamente quantificati in euro 1.094,20 o nella maggior o minor somma ritenuta dovuta da liquidare anche in via equitativa. Si costituiva in giudizio il convenuto e contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.

Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, venivano precisate le conclusioni, indi la causa veniva introitata in decisione all'udienza dell'10\01\2024

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze istruttorie sono emersi elementi diretti a dimostrare la responsabilità del convenuto nel sinistro per cui è causa.

Or, il danno riportato dal mezzo attoreo, consistente nella rottura del lunotto a seguito della caduta di calcinacci staccatasi dal ponte autostradale sovrastante, ha trovato riscontro sia nel rapporto di intervento redatto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Messina sia nella dichiarazione resa da Delfino Stefano .

Quest'ultimo escusso sui fatti, ha riferito in modo puntuale e dettagliato di avere udito un tonfo ed accertato in quella circostanza la presenza di un masso che, sfondato il lunotto posteriore, giaceva sulla mensola dell'autovettura del di lui cognato .

Nel rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco , sopraggiunti in loco si legge : “Si riscontravano cadute di pezzi di cornicioni da un ponte autostradale usato come svincolo d'uscita ,i quali pezzi cadendo colpivano il lunotto di un autovettura modello opel TG CM884KF di proprietà del signor Calandra Sebastianella Giacomo , procurandone la rottura”.

Detta circostanza è stata inoltre confermata in sede istruttoria dal Capo squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi teatro del sinistro per rimuovere le parti pericolanti del ponte autostradale e mettere in sicurezza sommariamente la zona; quest'ultimo ha infatti

confermato il rapporto redatto unitamente alle riproduzioni fotografiche esibite.

Orbene la dinamica del sinistro così come descritta in citazione è stata confermata.

La fattispecie va preliminarmente sussunta entro l'alveo di applicazione dell'art. 2051 c.c., che fonda la responsabilità oggettiva del custode per i danni cagionati dalla res in custodia.

Il disposto normativo sopra citato prevede una peculiarità in tema di riparto dell'onere della prova, in quanto al danneggiato compete provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto dovrà dimostrare l'insorgenza di un fattore esterno alla propria sfera soggettiva, sia esso un comportamento incauto od imprudente del terzo, oppure una circostanza eccezionale o straordinaria, non prevedibile o sanabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno.

Il danneggiato, oltre alla prova della dinamica dell'evento di danno, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, dovrà altresì documentare che lo stesso danno sia conseguenza di un normale utilizzo della cosa in sé, così come dovrà provare le condizioni particolari della cosa, ovvero quelle caratteristiche potenzialmente lesive, non tanto perché dotate di pericolosità intrinseca, ma perché in grado di causare l'evento dannoso, in modo particolare quando paramtrate alla natura stessa del luogo o all'insorgenza di fattori dannosi esterni. La Suprema Corte si è pronunciata affermando che *..ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazione di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa. Solamente in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando*

*l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.*

"Il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: «In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito» (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619).

Ex art.2051 c.c. non è sufficiente la dimostrazione dell'assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode. Nel caso di specie il convenuto non ha dimostrato l'imprevedibilità dell'evento ne del caso fortuito ,l'incidente risulta causato dalla caduta di calcinacci da un ponte autostradale determinato da un omessa vigilanza da parte dell'ente proprietario o soggetto concessionario dell'autostrada .

Pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta e dà diritto al risarcimento che va liquidato in euro 1.094,00 alla luce della documentazione versata in atti oltre interessi legali dalla comunicazione del presente provvedimento al soddisfo.

Con riferimento alla somma di euro 60,00 richiesta per fermo tecnico, considerati due giorni quale periodo di ricovero del mezzo

per essere riparato, giova evidenziare che alla luce del più recente orientamento della Corte di Cassazione il danno da fermo tecnico deve essere dimostrato in maniera oggettiva e la spesa sostenuta per procurarsi un'auto sostitutiva e, di conseguenza, la perdita subita per la rinuncia forzata dei proventi ricavabili dall'uso del proprio mezzo deve essere dimostrata. Con la sentenza numero 6448 del 03/03/2023 la Suprema Corte, confermando suoi precedenti orientamenti, in una vicenda riguardante l'azione di risarcimento danni da circolazione stradale, ha statuito in merito alla risarcibilità del danno da fermo tecnico e all'onere della prova, anche a mezzo delle presunzioni, sulla sussistenza del relativo diritto.

Nel caso di specie non sono stati forniti elementi probatori in tal senso, pertanto la richiesta va rigettata.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa sulla domanda proposta da Calandra Sebastianella Giacomo nei confronti del Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore con atto di citazione notificato il 31\12\2018, così provvede:

Dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Condanna il Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a Calandra Sebastianella Giacomo a titolo di risarcimento la somma complessiva di euro 1.094,02 oltre interessi legali dalla

comunicazione del presente provvedimento al soddisfo.

Condanna altresì il convenuto alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 416,00 di cui euro 70,00 per spese vive , euro 346,00 per compensi oltre iva e c.p.a. e spese generali che vanno distratte in favore dell'avv Antonino Chiofale, procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.

Così deciso in Messina il 02.02.2024

Il Giudice di Pace  
dott.ssa Rosa Aricò

STUDIO LEGALE Avv. Antonino Chiofalo  
Corso Garibaldi n. 308/C - 98121 Messina  
e-mail: [chiofalo.antonino@libero.it](mailto:chiofalo.antonino@libero.it)  
p.e.c.: [ninochiofalo@pec.giuffre.it](mailto:ninochiofalo@pec.giuffre.it)  
Tel. e Fax 090340383 – Cell. 3478137127-

Messina 23 aprile 2024

Gent.ma Signora  
avv. Eliana VINCI

*Inviata via pec a [eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it](mailto:eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it)*

**CALANDRA SEBASTIANELLA Giacomo c/ CAS**  
**Causa promossa avanti al Giudice di Pace di Messina (R.G. 929/2019) definita con sentenza n° 159/2024**

Con riferimento alla controversia indicata in oggetto, fatti salvi i rispettivi diritti di gravame delle parti, specifico di seguito quanto dovuto dal CAS Suo assistito, al mio cliente, signor Calandra Sebastianella Giacomo, nonché al sottoscritto procuratore, in virtù ed esecuzione della sentenza de qua.

**Somme dovute a Calandra Sebastianella Giacomo (CLNGCM60L06F158S)**

Sorte capitale liquidata in sentenza	€ 1.094,00
Interessi dal 14.02.2024 al 23.04.2024	€ 5,00
	-----
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.099,00</b>

**IBAN CALANDRA SEBASTIANELLA: IT76P0200816507000300544415**

**Somme dovute al sottoscritto quale procuratore distrattario con applicazione della ritenuta d'acconto**

**COME DA PROFORMA FATTURA ALLEGATO CON IN CALCE IBAN DEL SOTTOSCRITTO PROCURATORE**

\*\*\*\*\*

Noterà che non viene richiesta alcuna spesa successiva al deposito della sentenza, la cui eventuale registrazione dovrà essere ovviamente effettuata a cura e spese del Consorzio Suo assistito.

Nell'attesa di ricevere i pagamenti che il C.A.S. ha affermato di volere effettuare in spontaneo adempimento della sentenza de qua, la stessa sentenza verrà notificata in copia conforme al Consorzio Suo cliente.

Cordiali saluti

Avv. Antonino Chiofalo



Firmato digitalmente da:

CHIOFALO ANTONINO

Avvocato

Firmato il 23/04/2024 17:25

Seriale Certificato: 122261802989793361004202918668669626275

Valido dal 21/02/2022 al 20/02/2025

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

# Proforma 9/24 del 23/04/2024

## DA

avvocato antonino chiofalo  
Via Giuseppe Garibaldi, 308/C , 98121 messina (ME)  
Partita IVA IT01842060830  
C.F. CHFNNN62E08F158P Tel: 3478137127

## DESTINATARIO

GIACOMO CALANDRA SEBASTIANELLA  
Via San Marco II IS. 41  
98100 Messina (ME)  
C.F. CLNGCM60L06F158S

DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO	IMPONIBILE	QUANTITA	IVA %	TOTALE
Sua rappresentanza e difesa nel giudizio promosso contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane avanti al Giudice di Pace di Messina, iscritto al n. 929/2019 RG e definito con sentenza n. 159/2024	€ 346,00	1	22 %	€ 422,12
Spese forfettarie 15%	€ 51,90	1	22 %	€ 63,32
spese vive non imponibili in sentenza	€ 70,00	1	0 %	€ 70,00

**Note** La presente fattura viene pagata al procuratore distrattario dal soccombente Consorzio per le Autostrade Siciliane, tenuto a versare la ritenuta d'acconto nei modi e termini di legge  
Documento non fiscale. La fattura sarà emessa dopo la ricezione del pagamento.

## RIEPILOGO

Totale	397,90 €
Cassa previdenziale TC01 4,00%	15,92 €
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	
Imponibile	413,82 €
IVA 22,00% (su € 413.82)	91,04 €
Totale IVA	91,04 €
Anticipazioni o Spese esenti IVA art. 15	70,00 €
<b>Totale proforma</b>	<b>574,86 €</b>
Ritenuta persone fisiche RT01 (A) 20,00%	- 79,58 €
<b>Importo dovuto</b>	<b>495,28 €</b>

Esigibilità iva: Immediata

## MODALITA DI PAGAMENTO

Bonifico

## IBAN

IT94S010301650000063430304

## DATA SCADENZA

23/04/2024

## IMPORTO

495,28 €

## STATO

-

avvocato antonino chiofalo

Tel: 3478137127

Regime Fiscale: Ordinario

Fattura proforma generata con [www.fatturaelettronica-app.it](http://www.fatturaelettronica-app.it)